



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CALEO, BROGLIA, VACCARI, VATTUONE, LAI, PAGONCELLI, LIUZZI, BORIOLI, MATTESINI, MASTRANGELI, CONTE, ALBANO, ORELLANA, PAGLIARI, MORGONI e PEZZOPANE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2017

Legge quadro per l’esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e la conservazione della fauna delle acque interne in tutte le acque interne pubbliche del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - «I pescatori non sono altro che dei contadini prestati al mare. Pertanto dobbiamo considerare il nostro mare, i nostri fiumi e i nostri laghi non come luoghi di predazione ma come luoghi da coltivare e custodire», queste le parole di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore.

Sulla base di queste parole, con il disegno di legge al vostro esame si intende prevedere una nuova disciplina in materia di pesca nelle acque interne, tale da superare un quadro normativo nazionale basato su una legislazione datata, risalente al regio decreto n. 1604 del 1931 e connotata da una frammentarietà dovuta a una notevole serie di provvedimenti di delega statale alle regioni. In questo senso, si pone in modo evidente l'esigenza sia di individuare criteri ispiratori nuovi e più moderni, anche in riferimento alle positive esperienze di altri Paesi, sia di inquadrare la disciplina della materia nel contesto della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, con il conseguente rilievo da attribuire alle competenze legislative regionali.

Il disegno di legge si propone come un moderno quadro di riferimento, che assume una funzione di cornice atta a individuare le linee di indirizzo generali per la gestione di un'attività che rappresenta uno dei più importanti settori ricreativi in ambito nazionale.

La nuova disciplina proposta ruota su alcuni principi innovatori fondamentali, quali la nuova definizione giuridica della fauna ittica, il criterio della cogestione, l'istituzione di un Osservatorio nazionale di settore, la definizione di una tassa di concessione unica regionale.

Quanto alla fauna ittica, finora giuridicamente ritenuta *res nullius*, viene considerata patrimonio indisponibile dello Stato, con evidenti conseguenze verso una gestione della risorsa naturale orientata non al semplice prelievo ma alla preservazione della stessa.

Il provvedimento si propone altresì di valorizzare le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione anche delle attività turistiche e sportive legate alla pesca sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nonché l'abrogazione del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca) e di tutte le leggi e normative precedenti di riferimento.

Con il presente disegno di legge si mira, pertanto, a favorire la tutela e l'educazione ambientale, il rilancio territoriale, nonché la promozione di attività sportive, turistico-ricreative, didattiche e di promozione territoriale, anche nell'ottica di una destagionalizzazione delle attività stesse che si intende regolamentare in prossimità e sullo specchio d'acqua, creando nuove opportunità per perseguire uno sviluppo che sia integrato, condiviso e sostenibile.

La proposta, infine, mira a regolamentare, nell'ottica della semplificazione amministrativa, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, i procedimenti per il rilascio, la modificazione e l'estinzione delle autorizzazioni, delle concessioni e dei titoli d'uso relativi alle acque pubbliche, alle aree demaniali e alle relative pertinenze, nel rispetto della legislazione statale e regionale concernente la tutela delle risorse idriche e la di-

fesa del suolo, nonché del superiore interesse pubblico all'uso multisettoriale della risorsa a cui ciascun corso d'acqua e invaso è destinato, tenendo in debito conto le esigenze di sicurezza delle opere e l'incolumità pubblica.

Il disegno di legge si compone di 22 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono i principi generali e le finalità della legge.

Gli articoli dal 3 all'8 contengono le specifiche delle attività consentite nelle acque interne. Inoltre, nell'articolo 3 si attribuisce al pescatore sportivo la possibilità di attraversare i fondi privati per raggiungere la zona di pesca.

L'articolo 9 istituisce le guide professionali di pesca sportiva e ricreativa.

Gli articoli dal 10 al 14 fissano le modalità di concessione e gestione delle acque,

della loro classificazione e degli interventi preventivi di tutela durante gli svasi.

Gli articoli dal 15 al 18 contengono le norme relative alla vigilanza ittica e ambientale, gli illeciti e le sanzioni amministrative e penali relative all'esercizio della pesca sportiva e ricreativa.

L'articolo 19 dispone in materia di ripopolamenti ittici.

L'articolo 20 istituisce l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio ittico.

L'articolo 21 regola gli introiti e la destinazione dei proventi derivanti dalla tassa delle licenze di pesca.

L'articolo 22 abroga le precedenti leggi e normative di riferimento e contiene la norma di invarianza finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I

#### PRINCÌPI E DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *(Finalità della legge)*

1. La presente legge ha come finalità la disciplina dell'esercizio della pesca della fauna ittica delle acque interne pubbliche del territorio nazionale, nonché la protezione e la conservazione della fauna delle acque interne pubbliche del territorio nazionale.

2. Sono considerate acque interne pubbliche tutte le acque dolci e salmastre esistenti sul territorio nazionale. Nelle zone costiere sono considerate interne tutte le acque comprese entro la linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi, dei canali e degli altri corpi idrici.

3. Per gli effetti della presente legge fanno parte della fauna ittica i crostacei e i pesci appartenenti alla classe degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne del territorio nazionale.

4. Con il termine fauna delle acque interne si intende la fauna ittica e tutti gli altri vertebrati che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche del territorio nazionale. Essa costituisce patrimonio indisponibile dello Stato.

5. È fatto divieto assoluto di pescare, prelevare, catturare, detenere, tendere insidie a qualsiasi organismo appartenente alla fauna delle acque interne che non sia compreso nella fauna ittica; eventuali deroghe a tale divieto devono essere individuate dalle am-

ministrazioni competenti. Deroga temporanea a tale divieto è fatta per quelle specie che sono oggetto di attività, già autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, legate al loro commercio o al loro consumo o a tradizioni locali. La deroga è valida fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti, che dovranno regolamentare i tempi, i mezzi e le modalità di cattura, le specie e le quantità catturabili.

6. Ai fini della presente legge i termini pesca non professionale, pesca sportiva, pesca ricreativa, pesca dilettantistica, sono da considerare sinonimi. Sono altresì da considerare sinonimi i termini pesca professionale e pesca di mestiere.

7. Alle acque di cui al comma 2 si applicano, secondo la disciplina della presente legge, i seguenti principi:

- a) protezione, conservazione e incremento della fauna ittica;
- b) gestione e tutela dei relativi ambienti;
- c) disciplina dell'attività di pesca professionale e dilettantistica.

## Art. 2.

### *(Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni amministrative e legislative in materia di esercizio della pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne ai sensi della vigente normativa. Le regioni possono attribuire tali funzioni alle province secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di pianificazione per assicurare l'unitarietà

amministrativa e tecnica in materia di gestione delle acque interne.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano altresì tutte le opportune iniziative a livello regionale e interregionale allo scopo di armonizzare le leggi e i regolamenti di pesca, soprattutto per quanto concerne i corpi idrici ubicati nel territorio di province o regioni diverse.

## CAPO II

### ESERCIZIO DELLA PESCA IN ACQUE INTERNE

#### Art. 3.

##### *(Esercizio della pesca)*

1. Per pesca, o azione di pesca, o esercizio di pesca, si intende ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna ittica, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata, quale il porre in acqua una lenza da pesca, una rete o qualsiasi altro strumento idoneo alla cattura dei pesci.

2. La fauna ittica catturata esercitando la pesca nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti, appartiene a chi l'ha pescata.

3. La pesca sportiva è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo B o C, ai sensi dell'articolo 4, e con gli attrezzi previsti da leggi e regolamenti per tali tipologie di licenze. Al pescatore sportivo è vietato commercializzare la fauna ittica catturata.

4. La pesca professionale è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo A, ai sensi dell'articolo 4, iscritti negli appositi albi o registri, e con gli attrezzi previsti da leggi e regolamenti per tale tipologia di licenza. Al pescatore professionale è consentito commercializzare la fauna ittica catturata. Il pescatore professionale munito di li-

cenza di tipo A può esercitare anche la pesca sportiva senza necessità di ulteriore licenza, purché con gli attrezzi previsti per tale tipologia di pesca. Durante l'esercizio della pesca sportiva, anche il pescatore professionale è da considerare pescatore sportivo, con le facoltà, gli obblighi e le limitazioni che caratterizzano la pesca sportiva, incluso il divieto di commercializzare la fauna ittica catturata.

5. Al pescatore che usa gli attrezzi previsti per la pesca professionale, se sprovvisto dell'idonea licenza, si applicano le sanzioni previste per il pescatore privo di licenza di tipo A. Al pescatore che usa gli attrezzi previsti per la pesca sportiva, se sprovvisto dell'idonea licenza, si applicano le sanzioni previste per il pescatore privo di licenza di tipo B o C.

6. Nasse, palamiti o coffe, coppi, reti di qualsiasi genere, qualsiasi attrezzo di cattura massiva, consentiti o meno da leggi e regolamenti, sono sempre da considerare attrezzi per la pesca professionale. Canna da pesca con o senza mulinello, bilancina e bilancia sino a metri 3 di lato, bilanciola per gamberi, mazzacchera, guadino usato come ausilio per salpare il pesce, sono sempre da considerare attrezzi per la pesca sportiva.

7. Ad eccezione dei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 14, al pescatore sportivo in esercizio di pesca, per l'accesso ai corsi d'acqua e ai corpi idrici, è consentito il transito a piedi sui fondi privati senza l'autorizzazione del proprietario o dell'avente titolo, con le seguenti eccezioni:

a) è vietato il transito nei fondi chiusi da muri, reti metalliche, filo spinato o altra effettiva recinzione; non è sufficiente l'apposizione di cartelli indicanti la proprietà, ma è necessaria un'effettiva recinzione;

b) è vietato il transito su terreni in attualità di coltivazione;

c) è vietato il transito a distanza inferiore a 50 metri da case e manufatti abitati

ed è altresì vietato il transito attraverso le immediate pertinenze di essi;

d) il transito deve limitarsi al percorso effettivamente necessario per raggiungere il corso d'acqua o il corpo idrico e deve effettuarsi senza indugio e nel tempo minimo necessario.

#### Art. 4.

##### *(Licenze di pesca)*

1. Per l'esercizio della pesca nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità su tutto il territorio nazionale. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche.

2. Le licenze di pesca per l'abilitazione all'attività di pesca nelle acque interne sono le seguenti:

a) tipo «A»: per l'esercizio della pesca professionale, riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con gli attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i possessori della licenza di tipo A possono comunque esercitare anche la pesca non professionale, alle condizioni previste per la licenza di tipo B;

b) tipo «B»: per l'esercizio della pesca non professionale, con l'uso della canna con o senza mulinello, con gli altri attrezzi e secondo i tempi e i modi previsti dalla presente legge e dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

c) tipo «C»: riservata ai cittadini stranieri, per l'esercizio della pesca secondo quanto previsto per la licenza di tipo B.



3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un libretto numerato, su cui sono riportate le generalità complete del richiedente, nonché una sua foto formato tessera. La licenza di pesca di tipo A ha validità annuale, a decorrere dalla data del suo rilascio. Il rinnovo della licenza negli anni successivi al primo implica sempre il pagamento della tassa annuale e il rilascio di un nuovo libretto.

4. La licenza di pesca di tipo B è costituita da un libretto numerato su cui sono riportate le generalità complete del richiedente; è priva di scadenza e dà diritto a esercitare la pesca per un anno a decorrere dalla data di rilascio. Per esercitare la pesca negli anni successivi al rilascio è sufficiente effettuare il pagamento del tributo annuale, la cui validità è di un anno a decorrere dalla data in cui esso è stato effettuato. La licenza non vale come documento di riconoscimento e deve essere esibita agli addetti alla sorveglianza unitamente a un documento d'identità e, per gli anni successivi al primo, alla ricevuta del pagamento del tributo annuale.

5. La licenza di pesca di tipo C ha le medesime caratteristiche e modalità di rilascio e rinnovo previste per la licenza di tipo B e può essere rilasciata esclusivamente ai cittadini stranieri per il periodo di validità stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le licenze di tipo B e C non sono assoggettate all'imposta di bollo e non necessitano di foto.

7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura e acquacoltura nell'esercizio dell'attività degli stessi impianti, nonché il personale di enti e associazioni autorizzate, a norma delle disposizioni vigenti, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento mediante l'uso di elettrostorditore;

b) gli addetti alla sorveglianza durante operazioni di recupero o salvaguardia della

fauna delle acque interne, appositamente autorizzate;

*c)* i giovani fino al compimento del sedicesimo anno di età purché accompagnati da altro pescatore maggiorenne in possesso di regolare licenza;

*d)* i cittadini italiani dopo il compimento del settantesimo anno di età;

*e)* coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 14.

8. Le licenze di tipo B e C non possono essere rilasciate o rinnovate per il periodo di un anno nei confronti di coloro cui siano state elevate per tre volte sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti in materia di pesca, anche se le violazioni siano state oblate. Il termine di un anno decorre dalla comunicazione del provvedimento al trasgressore. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono il ritiro della stessa e la sua sospensione per un anno, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono altresì rilasciare o rinnovare la licenza di pesca, per il periodo di cinque anni, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanna per le violazioni di cui all'articolo 17, anche se esse siano state oblate. Nel caso in cui il contravventore risulti essere già in possesso di licenza di pesca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono il ritiro della stessa e la sua sospensione per cinque anni, a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di ritiro al trasgressore.

## Art. 5.

*(Comitato tecnico nazionale)*

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico nazionale, di seguito denominato Comitato, per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne italiane.

2. Il Comitato è istituito con decreto del Ministero ed è composto da:

a) un rappresentante del Ministero con funzione di presidente;

b) tre membri nominati dal Ministero nell'ambito di una rosa d'esperti tra ittiologi, biologi, dirigenti di stabilimenti ittiogenici, veterinari, designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di pesca sportiva, comparativamente più rappresentative, riconosciute a livello nazionale;

d) due rappresentanti delle associazioni dei pescatori di mestiere, riconosciute a livello nazionale;

e) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il *quorum* costitutivo per la validità delle sedute del Comitato è pari alla metà più uno dei componenti. Il *quorum* deliberativo per la validità delle sue decisioni è pari alla metà più uno dei presenti alla seduta.

4. Il Comitato dura in carica cinque anni e si riunisce almeno una volta ogni semestre, su richiesta del presidente.

5. Il Comitato, su incarico del Ministero:

a) fornisce gli indirizzi generali per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la tutela e la conservazione della fauna delle

acque interne pubbliche del territorio nazionale;

b) elabora le linee guida generali per la gestione delle acque.

6. Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per la formazione degli atti legislativi statali in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.

7. Il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante per la formazione degli atti amministrativi emanati da autorità amministrative statali in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.

8. In caso di decorrenza del termine previsto dalla legge senza che il Comitato abbia reso il parere, il richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

9. Il Comitato può, di propria iniziativa, formulare proposte in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne al Ministero e alle autorità amministrative statali e regionali. La proposta non è vincolante per l'autorità che la riceve.

#### Art. 6.

*(Comitato tecnico regionale o della provincia autonoma)*

1. Presso ciascun assessorato alla pesca della Giunta regionale o della provincia autonoma, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, il Comitato tecnico regionale o della provincia autonoma, di seguito denominato Comitato regionale, per l'esercizio della pesca della fauna ittica e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della regione o della provincia autonoma.

2. Il Comitato regionale è composto da:

a) l'assessore alla pesca della Giunta regionale o della provincia autonoma o suo delegato, con funzione di presidente;

b) il dirigente regionale o della provincia autonoma del settore pesca o suo delegato, con funzione di segretario;

c) il presidente regionale della Federazione italiana della pesca e delle attività subacquee (FIPSAS) o suo delegato;

d) tre rappresentanti, di cui due appartenenti all'associazione nazionale maggiormente rappresentativa, designati dalle associazioni di pesca sportiva maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale ed operanti nella regione o nella provincia autonoma;

e) un rappresentante scelto tra le associazioni ambientaliste operanti nella regione o nella provincia autonoma;

f) un ittiologo d'acqua dolce scelto in base al *curriculum*;

g) tre rappresentanti per ciascuna provincia, di cui due rappresentanti provinciali delle associazioni piscatorie maggiormente rappresentative sulla base del numero dei tesserati, e un dipendente dei servizi territoriali regionali.

3. Il *quorum* costitutivo per la validità delle sedute del Comitato regionale è pari alla metà più uno dei componenti. Il *quorum* deliberativo per la validità delle sue decisioni è pari alla metà più uno dei presenti alla seduta.

4. Il Comitato regionale si riunisce almeno una volta ogni semestre su richiesta del presidente.

5. Il Comitato regionale decade con lo scioglimento del Consiglio regionale o della provincia autonoma.

6. I membri del Comitato regionale rappresentanti delle associazioni sono nominati dal presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, su designazione delle associazioni stesse.

7. Il parere del Comitato regionale è obbligatorio ma non vincolante per la formazione degli atti legislativi regionali e della provincia autonoma in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.

8. Il parere del Comitato regionale è obbligatorio e vincolante per la formazione degli atti amministrativi emanati dalle autorità amministrative regionali e della provincia autonoma in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne.

9. In caso di decorrenza del termine previsto dalla legge senza che il Comitato regionale abbia reso il parere, il richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.

10. Il Comitato regionale può, di propria iniziativa, formulare proposte in materia di pesca della fauna ittica e di tutela della fauna delle acque interne all'assessorato alla pesca della Giunta regionale o della provincia autonoma e alle autorità amministrative regionali, della provincia autonoma e provinciali. La proposta non è vincolante per l'autorità che la riceve.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere comitati tecnici provinciali, tra i cui componenti devono prevedere anche la rappresentanza di associazioni di pesca sportiva e ambientaliste operanti a livello locale.

#### Art. 7.

##### *(Associazioni di pesca - Albo regionale o della provincia autonoma)*

1. È istituito l'Albo delle associazioni di pesca aventi sede in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato Albo.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'assessorato competente in materia di pesca se-

condo norme e modalità contenute in apposito provvedimento assunto dal presidente della Giunta regionale o della provincia autonoma, sentito il parere del Comitato tecnico regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni di pesca, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'iscrizione all'Albo.

4. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni di pesca di carattere nazionale operanti sul territorio regionale, ovvero associazioni di carattere regionale o presenti stabilmente nella maggioranza delle province della regione o presenti nella provincia autonoma.

5. Le associazioni richiedenti devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) comprovato impegno a tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici;

b) attività formativa didattico-divulgativa ai fini della promozione della pesca sportiva;

c) vigilanza mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie;

d) svolgimento di attività di ripopolamento ittico;

e) ordinamento stabile e democratico nel territorio della regione di competenza;

f) numero minimo di tesserati, stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere ulteriori requisiti alle associazioni per l'iscrizione all'Albo.

7. All'Albo è iscritta di diritto la FIPSAS, nelle sue articolazioni provinciali, in quanto federazione sportiva nazionale facente parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), munita di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, sanciti per statuto, la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi, non-

ché la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, con particolare riguardo agli ecosistemi acquatici.

8. Le associazioni iscritte all'Albo cooperano con le amministrazioni competenti nelle operazioni di:

a) immissione e razionale distribuzione del materiale ittico da ripopolamento;

b) individuazione di fonti inquinanti, di prelievi o derivazioni d'acqua non autorizzati;

c) sorveglianza mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie.

9. Possono essere iscritte all'Albo le associazioni nazionali di rappresentanza delle imprese e degli operatori del settore della pesca sportiva e ricreativa maggiormente rappresentative.

#### Art. 8.

##### *(Gare e manifestazioni di pesca)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano ogni anno il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, sentite le principali associazioni di pesca sportiva operanti sul territorio regionale e nel rispetto delle normative del CONI.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire campi di gara permanenti, sentite le principali associazioni nazionali ed operanti in regione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, predispongono altresì l'apposita regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti. In occasione di manifestazioni sportive autorizzate la pesca è temporaneamente interdetta ai non partecipanti.

4. Non sono soggette a provvedimenti autorizzativi le gare svolte nelle acque affidate in concessione ai sensi dell'articolo 10, poiché soggette alla sola autorizzazione



del concessionario o del titolare dei diritti esclusivi di pesca e demaniali, che deve limitarsi a una mera comunicazione preventiva all'amministrazione competente.

Art. 9.

*(Guide professionali di pesca sportiva e ricreativa)*

1. È istituito il ruolo di Guida professionale di pesca sportiva e ricreativa (GuPPS). Essa promuove il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici delle acque interne e marine, attraverso la valorizzazione anche turistica dell'attività di pesca sportiva. Istruisce i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca e fornisce supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività alieutica.

2. La qualifica di GuPPS è riconosciuta dal CONI per il tramite della FIPSAS, che rilascia idonea attestazione di frequenza e superamento del corso di formazione con esame finale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero istituisce l'Albo nazionale delle guide professionali di pesca sportiva e ricreativa, al quale può iscriversi chi è in possesso della qualifica di cui al comma 2, e definisce modalità di organizzazione dei corsi tenuti dalla FIPSAS nonché condizioni e termini per avviare l'attività di GuPPS non contenuti nella presente legge. Il corso di formazione deve in ogni caso prevedere almeno i seguenti insegnamenti: fondamenti di ecologia ed ecologia applicata, diritto ambientale, norme sulla sicurezza, escursionismo, normativa e tecniche di pesca.

## CAPO III

CONCESSIONI A SCOPO DI PESCA  
SPORTIVA E RICREATIVA

## Art. 10.

*(Affidamento delle acque in concessione o gestione alle associazioni piscatorie)*

1. La concessione o l'affidamento e la gestione di ambiti fluviali e lacuali, ai fini del miglioramento della pescosità, della difesa dell'ecosistema acquatico e della promozione della pesca sportiva, può essere richiesta esclusivamente dalle associazioni di pesca iscritte all'Albo regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 7, a seguito di domanda alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo modalità e programmi da esse predisposti.

2. Nella domanda l'associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano delle attività ittogeniche, garantire una costante attività di sorveglianza con propri agenti giurati e preventivare le spese che dovranno essere sostenute.

3. Nelle acque affidate in concessione o gestione, la pesca è consentita previa autorizzazione dell'associazione concessionaria o affidataria e con il possesso di regolare licenza di pesca rilasciata a norma dell'articolo 4. L'associazione deve garantire la copertura assicurativa ai pescatori da essa autorizzati all'esercizio della pesca. Le acque sono concesse o affidate in gestione attraverso apposito provvedimento amministrativo. Per garantire idonea pubblicità, il provvedimento è trasmesso a tutti i comuni in cui insistono le acque affidate, che hanno l'obbligo di pubblicarlo tempestivamente nei rispettivi albi pretori; il provvedimento entra in vigore, nei singoli comuni, decorso un mese dalla sua pubblicazione. Il disciplinare di concessione o di affidamento in gestione può prevedere l'apposizione, a carico

del concessionario o dell'affidatario, di idonee tabelle lungo lo specchio d'acqua affidato in gestione; la mancanza di tabelle non può in ogni caso costituire, da parte di chi vi esercita la pesca, motivo di mancata conoscenza della concessione o dell'affidamento in gestione.

4. L'attività di concessione o gestione delle acque non può essere esercitata a scopo di lucro. Il concessionario e il gestore hanno la facoltà di chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute per la gestione, il pagamento della tessera associativa o del tesserino autorizzativo.

5. Il concessionario e il gestore hanno la facoltà di modificare, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, anche con norme più restrittive rispetto a leggi e regolamenti vigenti, le norme inerenti attrezzi, modalità, tempi, luoghi, esche naturali e artificiali, specie pescabili, misure minime e quantitativi dei pesci catturabili.

6. Per le domande di affidamento in gestione presentate da soggetti diversi che interessano gli stessi tratti di corpi idrici, sono prescelti i richiedenti che presentano i migliori programmi di gestione e la garanzia di una loro migliore e più sollecita attuazione; allo scopo è decisiva l'affiliazione a organizzazioni piscatorie riconosciute in campo nazionale.

7. L'affidamento delle acque in gestione è concesso gratuitamente.

8. Il gestore decade dall'affidamento in gestione in caso di mancata esecuzione degli adempimenti previsti nel disciplinare d'affidamento o per l'inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in vigore e in tutti gli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

## Art. 11.

*(Derivazioni d'acqua a scopo irriguo, industriale, idroelettrico, di allevamento - Deflusso minimo vitale)*

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in genere, o per altro fine previsto dalla normativa vigente, l'amministrazione competente, prima di concedere l'autorizzazione, deve acquisire il parere favorevole e le eventuali relative prescrizioni del Comitato tecnico territorialmente competente; se il corpo idrico interessato è ubicato in una sola regione o provincia autonoma la regione, la competenza appartiene al Comitato tecnico regionale o della provincia autonoma; se il corpo idrico è ubicato in più regioni o province autonome, la competenza appartiene al Comitato tecnico nazionale.

2. Il Comitato tecnico territorialmente competente prescrive le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti, e in particolare la costruzione di scale di monta, di piani inclinati, di graticci all'imbocco dei canali di presa, il prelievo di fauna delle acque interne vivente a valle degli sbarramenti e la sua reimmissione a monte di questi, e ogni altra misura atta a tutelare gli interessi della pesca e la fauna delle acque interne. Il rilascio della concessione è subordinato alla previa realizzazione di tali prescrizioni.

3. Le concessioni di derivazione d'acqua già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate sino alla loro naturale scadenza. Esse sono in ogni caso sottoposte dall'autorità concedente, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, al Comitato tecnico territorialmente competente ai soli fini di eventuali ulteriori prescrizioni ai sensi del comma 2. Esse sono comunicate dall'autorità concedente ai concessionari, che devono provvedere alla loro realizzazione in tempo congruo e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 18 e la revoca della concessione.

4. La concessione dell'autorizzazione è in ogni caso subordinata alla sopravvivenza dell'ecosistema idrico. A tal fine, la portata idrica non può mai essere ridotta al di sotto del deflusso minimo vitale, che viene individuato nella metà della portata idrica in tempo di magra riferita alla media degli ultimi venti anni. L'amministrazione competente non può autorizzare nuove concessioni che riducano la portata idrica al di sotto del deflusso minimo vitale.

5. Le concessioni di piscicoltura già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate sino alla loro naturale scadenza.

6. In deroga al comma 1 dell'articolo 10, le associazioni piscatorie già titolari di concessioni di piscicoltura alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non iscritte o non in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale o della provincia autonoma di cui all'articolo 7, hanno la facoltà di richiedere la loro trasformazione in affidamento in gestione ai sensi dell'articolo 10.

7. L'esercizio della pesca nelle acque in concessione a fini di piscicoltura è subordinato all'autorizzazione del concessionario.

## Art. 12.

### *(Classificazione delle acque)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la classificazione di tutte le acque interne pubbliche, che possono essere classificate in quattro tipologie:

- a) acque pregiate (tipo A);
- b) acque ciprinicole (tipo B);
- c) acque principali (tipo C);
- d) acque alterate (tipo D).

2. Le acque pregiate o di tipo A sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica di specie pregiate, che possiedono elevate o comunque buone caratteristiche di purezza e qualità e sono parte di un ecosistema ancora sufficientemente integro e conservato.

3. Nell'ambito delle acque pregiate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuarne talune, o anche tratti di esse, particolarmente interessanti sotto il profilo della conservazione della fauna delle acque interne e dell'ecosistema acquatico nel suo complesso. In tali acque possono essere applicate particolari norme orientate a una maggiore salvaguardia della fauna delle acque interne, in particolare finalizzate a limitare fortemente il prelievo della fauna ittica e i potenziali impatti che potrebbero derivarne all'ecosistema acquatico.

4. Le acque ciprinicole o di tipo B sono quelle popolate prevalentemente da specie appartenenti alla famiglia dei ciprinidi autoctoni.

5. Le acque principali o di tipo C sono le uniche dove può essere autorizzata la pesca professionale. Possono essere classificati di tipo C esclusivamente i tratti terminali dei corsi d'acqua prima dello sfocio in mare, le lagune, i laghi individuati dalle regioni e dalle province autonome con proprio provvedimento.

6. Le acque alterate o di tipo D sono tutte le acque in cui la presenza stabile e naturalizzata delle specie alloctone rende impossibile o non sostenibile il recupero dell'autoctonia. In tali acque possono essere sempre

autorizzate le immissioni con specie di fauna ittica anche alloctone purché non invasive.

7. Nell'effettuare la classificazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono in considerazione i seguenti elementi:

a) non necessariamente in una provincia devono esistere tutte e quattro le tipologie di acque;

b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che vi siano tratti di differenti tipologie.

#### Art. 13.

*(Salvaguardia della fauna delle acque interne - Limitazioni e divieti)*

1. In tutte le acque interne pubbliche, comunque classificate, valgono sempre almeno le seguenti disposizioni:

a) è vietato collocare o adoperare apparecchi fissi o mobili da pesca, fatta eccezione per le canne da pesca, che occupino più di un terzo della larghezza del corso d'acqua o del bacino;

b) è vietata la cattura e la detenzione delle seguenti specie nei periodi sotto indicati:

1) Barbo: dal 1° maggio al 31 maggio;

2) Luccio: dal 1° gennaio al 31 marzo;

3) Trota Fario, Trota Marmorata, Trota Macrostigma e Trota Lacustre: dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio;

c) nei periodi di divieto di cui al comma 1, lettera b), ad eccezione dei primi tre giorni, gli esemplari freschi delle specie sopraindicate, provenienti dalle acque interne pubbliche, non possono formare oggetto né di commercio né di trasporto né di detenzione;

d) è vietata la cattura, la detenzione, la commercializzazione delle seguenti specie di fauna ittica, di misura inferiore a quella indicata:

- 1) Barbo, Cavedano, Pigo: cm 20;
- 2) Cefalo: cm 20;
- 3) Persico reale: cm 16;
- 4) Persico trota (*Black Bass*): cm 25;
- 5) Trota iridea: cm 18. Tutte le altre specie di trota: cm 22;
- 6) Temolo: cm 22;
- 7) Spigola: cm 25;
- 8) Luccio: cm 45;
- 9) Tinca: cm 25;
- 10) Carpa: cm 35;

e) non è consentito trattenere, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di fauna ittica di cui sia sempre vietata la cattura in qualunque stadio di crescita;

f) per la misura minima di tutte le altre specie marine, valgono le leggi marittime;

g) le lunghezze minime totali delle specie ittiche oggetto di prelievo sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale;

h) in tutte le acque interne pubbliche è sempre vietata:

1) la detenzione nell'esercizio della pesca, la pasturazione o l'uso delle seguenti esche: uova di pesci, sangue e suoi derivati;

2) la pesca con le mani, con il fucile subacqueo, con la fiocina o arpione, con l'ausilio di fonti luminose. Le amministrazioni competenti, con adeguata motivazione, possono derogare al divieto di uso del fucile subacqueo nelle acque di tipo C.

## 2. In tutte le acque interne di tipo A:

a) è sempre vietata la pesca professionale e l'esercizio di qualunque attività di pesca a fini di lucro;

b) è consentita la pesca esclusivamente con canna e mulinello;



c) è sempre vietata la detenzione, la pastorazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);

d) vige il divieto assoluto di pesca durante il periodo di divieto di pesca alle specie pregiate che prevalentemente popolano tali acque.

### 3. In tutte le acque interne di tipo B:

a) è sempre vietata la pesca professionale e l'esercizio di qualunque attività di pesca a fini di lucro;

b) è consentita la pesca esclusivamente con canna e mulinello.

4. In tutte le acque interne di tipo C è consentita sia la pesca non professionale, sia quella professionale, con gli attrezzi rispettivamente previsti da leggi e regolamenti vigenti.

5. È vietato procedere al prosciugamento, anche parziale, di un corpo idrico, compresi i canali e i navigli, anche se le acque sono sottoposte a concessioni di derivazione, senza l'autorizzazione dell'amministrazione competente. La fauna ittica e la fauna delle acque interne eventualmente viventi nel corpo idrico devono essere in ogni caso, a cura e spese di chi viene autorizzato al prosciugamento, prelevati e immessi in acque pubbliche comunicanti con il corpo idrico o comunque atte a garantirne la vita e, nella richiesta di autorizzazione, il richiedente deve anche specificare le modalità con cui intende effettuare le operazioni di prelievo e reimmissione. In ogni caso, durante la cosiddetta asciutta, completa o incompleta, è sempre proibita qualunque forma di pesca. L'amministrazione competente invia sul posto, al momento delle operazioni di prosciugamento, con spese a carico del richiedente, almeno due guardiapesca, anche volontari, i quali accertano, con apposito verbale, la correttezza delle operazioni di prelievo e reimmissione della fauna ittica e della fauna delle acque interne ivi eventualmente vi-

venti. Per le operazioni di recupero il proponente l'intervento di prosciugamento può avvalersi delle associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 7.

6. È vietato:

a) utilizzare gli attrezzi previsti per la pesca professionale se sprovvisti di licenza di tipo A;

b) utilizzare gli attrezzi previsti per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita;

c) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale non espressamente consentiti o, se consentiti, difformi, per lunghezza, caratteristiche, dimensioni delle maglie, da quanto previsto da leggi e regolamenti;

d) detenere, trasportare e commercializzare la fauna ittica e la fauna delle acque interne catturata in violazione dei divieti di cui al presente comma.

7. I divieti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6 si configurano anche se gli attrezzi per la pesca professionale sono trasportati o detenuti in prossimità degli ambienti acquatici.

8. È proibita la pesca con la dinamite e con altri materiali esplosivi, con armi da fuoco, con l'uso dell'elettrostorditore o dell'energia elettrica, con sostanze atte a intorbidare le acque o stordire o uccidere la fauna ittica e la fauna delle acque interne. È altresì vietato raccogliere, detenere, trasportare e commercializzare la fauna ittica e la fauna delle acque interne catturata in violazione del presente comma.

9. È altresì proibita, nelle immediate vicinanze dei corpi idrici, la detenzione di esplosivi, di elettrostorditori o di qualsiasi altro mezzo atto all'esercizio della pesca con la corrente elettrica, di sostanze atte a intorbidare le acque o stordire o uccidere la fauna ittica e la fauna delle acque interne.

10. Il pescatore professionale o sportivo è tenuto a lasciare pulito il posto di pesca e

gli è fatto assoluto divieto di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, con particolare riguardo a sacchetti e contenitori di plastica. Per le violazioni al presente comma, gli addetti alla sorveglianza sulla pesca di cui all'articolo 15 irrogano ai trasgressori la sanzione amministrativa prevista all'articolo 18.

11. L'uso dell'elettrostorditore e tutte le attività connesse, tra cui cattura, raccolta e trasporto di fauna ittica, vietate dal presente articolo, sono ammesse solo ed esclusivamente in occasione di operazioni di salvaguardia ittica, previa autorizzazione degli enti preposti nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 14.

##### *(Laghetti per la pesca sportiva)*

1. Si definiscono laghetti per la pesca sportiva gli specchi d'acqua, artificiali e non, in cui l'esercizio della pesca è consentito con l'assenso del proprietario del fondo.

2. Il proprietario del fondo di cui al comma 1 può recintare l'invaso, ripopolarlo e destinarlo all'attività di pesca sportiva, previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità amministrativa competente per la pesca nelle acque interne.

3. Nelle predette acque, se non comunicanti con corpi idrici esterni, oppure, se comunicanti, delimitate da opere quali muretti, griglie, reti e similari che impediscono il passaggio della fauna ittica, è consentita l'attività della pesca senza il possesso della licenza di pesca, previo consenso, anche a pagamento, del proprietario del fondo. In tali acque, i divieti di pesca, le misure minime, il limite numerico delle catture e tutte le altre norme che disciplinano l'attività della pesca, non hanno effetto.

4. L'autorizzazione stabilisce:

a) la durata dell'attività di pesca sportiva;

b) le specie ittiche che possono essere immesse; tale limitazione non si applica ai laghetti per la pesca sportiva non comunicanti con corpi idrici esterni, si applica invece a quelli comunicanti, anche se delimitati da opere che impediscono il passaggio della fauna ittica;

c) le modalità di rifornimento e restituzione idrica;

d) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque, in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria competente per territorio;

e) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, la separazione tra i laghetti di pesca e le acque pubbliche eventualmente comunicanti, a mezzo di opere quali griglie e similari, al fine di impedire il passaggio della fauna ittica a qualunque stadio di crescita.

5. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzatorio può comportare anche la revoca dello stesso, oltre all'irrogazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### CAPO IV

### LA SORVEGLIANZA ITTICA E AMBIENTALE

#### Art. 15.

*(La sorveglianza ittica e ambientale)*

1. La sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche, sul commercio dei prodotti della pesca e l'accertamento delle relative infrazioni, è affidata ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, ai Corpi di polizia dello Stato, al personale delle Capitanerie di porto, della Marina e dell'Aeronautica militare, agli agenti sanitari, alle di-

rezioni dei mercati, agli agenti di polizia degli enti locali e alle guardie o agli agenti ittico-ambientali di cui al comma 2.

2. I comuni, i consorzi, nonché le associazioni piscatorie iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 7 e 8 possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati anche volontari per la sorveglianza sulla pesca e ambientale nelle acque interne pubbliche, con la qualifica di guardia ittico-ambientale, previo ottenimento di apposita qualifica, la quale è concessa ai soggetti che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale, organizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche tramite i propri servizi territoriali, o dalle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 7. Il decreto ha validità nell'intero territorio della regione o della provincia autonoma. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le guardie giurate anche volontarie già in possesso di decreto ittico, pur se in rinnovo, non sono tenuti a frequentare alcun corso né sostenere alcun esame per l'ottenimento della qualifica di guardia ittico-ambientale, che è automaticamente riconosciuta, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Gli interessati al rilascio o rinnovo decreto di nomina devono possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; se volontari, è esclusa l'applicazione del numero 7° del primo comma del medesimo articolo 138, riferito agli agenti giurati che esercitano il servizio quale attività lavorativa primaria. Il decreto è rilasciato agli agenti giurati volontari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Gli agenti giurati, anche volontari, nell'esercizio delle funzioni amministrative o a causa di esse, nell'esercizio delle funzioni di controllo e verifica delle licenze e delle autorizzazioni alla pesca e, più in generale, di sorveglianza per l'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti

vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica e della fauna delle acque interne, nonché nell'accertamento delle relative infrazioni e irrogazione delle conseguenti sanzioni, assumono la qualità di pubblici ufficiali. Assumono altresì la qualità di agenti di polizia giudiziaria per quanto attiene ai reati ad esse afferenti.

5. Tutti gli incaricati della sorveglianza sulla pesca possono in ogni tempo ispezionare i battelli da pesca e i luoghi pubblici di stoccaggio, di deposito, di allevamento, di pesca o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

6. L'attività di sorveglianza svolta dagli agenti giurati volontari è considerata attività propria del volontariato. Il rilascio o rinnovo dei decreti è esentato dal pagamento dei bolli.

7. Gli agenti giurati volontari possono anche essere utilizzati nel corpo di polizia delle amministrazioni territorialmente competenti, previo accordo tra queste e le associazioni o enti di appartenenza sul servizio da espletare e sulle spese che dovranno essere rimborsate.

8. Gli agenti giurati volontari durante il servizio si presentano ai pescatori oggetto di controllo muniti di distintivo approvato dall'autorità competente; possono vestire una divisa anch'essa approvata; possono dotarsi di scritte che rendano più immediatamente riconoscibile la loro qualità; possono altresì effettuare servizio in borghese nei casi in cui ciò si rendesse necessario, fermo restando che al momento della presentazione al pescatore devono dichiarare la loro qualità ed esibire il distintivo.

#### Art. 16.

##### *(Disposizioni in difesa del novellame)*

1. La pesca del novellame o pesce novello destinato al commercio, al ripopolamento, all'allevamento, al consumo umano e ad

ogni altro utilizzo è consentita previa autorizzazione delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere vincolante del Comitato tecnico regionale o della provincia autonoma, che concede il nulla osta in riferimento alle specifiche garanzie fornite dalla ditta richiedente.

2. La pesca del novellame deve essere esercitata esclusivamente secondo quanto stabilito dai regolamenti predisposti dalle amministrazioni competenti per territorio.

3. È in ogni caso vietata la pesca del novellame, qualunque ne sia la destinazione, dal 1° febbraio al 30 maggio, in tutte le acque interne pubbliche.

4. È vietata la detenzione, il trasporto, il commercio, l'uso a qualsiasi titolo e fine del novellame proveniente dalle acque interne pubbliche prelevato in violazione del presente articolo.

#### Art. 17.

##### *(Sanzioni penali)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 a 25.000 euro. Ove il trasgressore ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per cinque anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da tre a dodici mesi.

#### Art. 18.

##### *(Sanzioni amministrative)*

1. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per un anno e la sospensione dell'esercizio com-

merciale da tre a dodici mesi. Al pescatore che al momento dell'accertamento dell'infrazione risulti iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che viola la sola lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 13, per non aver ancora conseguito la licenza di tipo A o non averla rinnovata o averla dimenticata, si applica la sanzione amministrativa prevista rispettivamente al comma 5, lettere *a*) e *b*), del presente articolo.

2. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13, gli agenti accertatori procedono altresì all'immediato sequestro del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. I beni sequestrati sono soggetti a confisca da parte delle competenti autorità. Nei confronti del pescatore che al momento dell'accertamento dell'infrazione risulti iscritto negli elenchi dei pescatori di mestiere di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che viola la lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 13, per non aver ancora conseguito la licenza di tipo A o non averla rinnovata o averla dimenticata, la confisca è limitata al solo prodotto pescato, a condizione che egli si munisca di valida licenza di pesca, o la porti in visione se dimenticata, entro sessanta giorni dall'accertamento dell'infrazione; se la licenza è prodotta entro tale termine, il sequestro di attrezzi, mezzi, natanti, strumenti è revocato, in caso contrario anche tali beni sono confiscati.

3. Qualora le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13 siano reiterate o qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale o dell'esercizio commerciale, le pene e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati.



4. Per le violazioni ai divieti di cui al comma 6 dell'articolo 13, il trasgressore è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa dell'importo di 20 euro per ciascun capo pescato, da destinare all'amministrazione territorialmente competente per la gestione delle acque ove è stato accertato l'illecito, che le utilizzerà per le operazioni di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

5. Alle ulteriori violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) esercizio della pesca senza licenza, anche per mancato pagamento del tributo annuale: da 50 a 300 euro, limitati a 100 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

b) esercizio della pesca non avendo con sé la licenza o la ricevuta del pagamento del tributo annuale per averla dimenticata: da 20 a 150 euro, limitati a 40 euro in caso di pagamento in misura ridotta. Il trasgressore non è soggetto a sanzione, se comprova all'ente accertatore il possesso della licenza valida alla data dell'accertamento entro gli otto giorni successivi alla contestazione. Decorso tale termine, gli agenti accertatori elevano verbale per pesca senza licenza, annotando sullo stesso l'eventuale dichiarazione del contravventore di averla dimenticata; quest'ultimo deve esibire all'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla notificazione della violazione, licenza valida al momento dell'accertamento dell'infrazione, al fine di ottenere l'adeguamento della sanzione a quella prevista per la dimenticanza di licenza; decorso tale termine senza che il trasgressore abbia ottemperato a tale obbligo, l'amministrazione competente procede per pesca senza licenza;

c) per le violazioni del comma 5 dell'articolo 13: da 1.000 a 6.000 euro, limitati a 2.000 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*d)* per le violazioni del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 13: da 500 a 3.000 euro, limitati a 1.000 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*e)* per le violazioni del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, dell'articolo 13: da 100 a 300 euro, limitati a 100 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*f)* per le violazioni del comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 13: da 500 a 3.000 euro, limitati a 500 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*g)* per le violazioni del comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 13: da 500 a 1.500 euro, limitati a 500 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*h)* per le violazioni del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 13: da 100 a 600 euro, limitati a 200 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*i)* per le violazioni del comma 2, lettera *d)*, dell'articolo 13: da 200 a 750 euro, limitati a 250 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*l)* salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni dell'articolo 15: da 1.000 a 6.000 euro, limitati a 2.000 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*m)* salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del comma 10 dell'articolo 13: da 100 a 600 euro, limitati a 200 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*n)* salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni del comma 7, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, dell'articolo 4: da 100 a 600 euro, limitati a 200 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*o)* salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni del comma 4, lettera *b)*, dell'articolo 14: da 1.000 a 6.000 euro, limitati a 2.000 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

*p)* per l'inottemperanza alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14: da 1.000 a 6.000 euro, limitati a 2.000 euro in caso di pagamento in misura ridotta. Nel caso in cui la prescrizione non ottempe-

rata sia riferita a una scala di monta o altra opera destinata a favorire la risalita della fauna ittica, la sanzione è decuplicata da euro 10.000 a 60.000 euro, limitati a 20.000 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

q) per l'esercizio della pesca in acque affidate in gestione senza l'autorizzazione del gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 3: da 100 a 600 euro, limitati a 200 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

r) fatta salva l'irrogazione di altre sanzioni previste da leggi e regolamenti, per l'esercizio della pesca in acque in concessione di piscicoltura senza l'autorizzazione del concessionario: da 100 a 600 euro, limitati a 200 euro in caso di pagamento in misura ridotta;

s) per l'esercizio della pesca in campi di gara permanenti senza la necessaria autorizzazione: da 100 a 600 euro, limitati a 200 euro in caso di pagamento in misura ridotta.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il verbale di accertamento di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio dell'amministrazione competente sulla pesca nelle acque interne.

#### Art. 19.

*(Reintroduzione, introduzione e ripopolamento di specie di fauna ittica)*

1. All'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In deroga al divieto di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 autorizzano la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie non autoctone, ogniqualvolta sia dimostrata o palese la scarsa incidenza nei confronti delle specie autoctone di cui all'allegato D, o si ricorra

ad esemplari provenienti da allevamento resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale, previa produzione di idonea certificazione sanitaria».

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 20.

*(Osservatorio nazionale sul bracconaggio)*

1. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sul bracconaggio per la salvaguardia della fauna ittica delle acque interne italiane.

#### Art. 21.

*(Finanziamenti)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione degli introiti delle tasse relative alle licenze di pesca secondo i seguenti parametri:

a) il 10 per cento dell'intero ammontare destinato a finanziare l'amministrazione competente per la pesca per le spese d'istituto e per il rilascio delle licenze di pesca;

b) almeno il 30 per cento dell'intero ammontare destinato alle associazioni piscatorie iscritte all'Albo regionale o della provincia autonoma, quale contributo per le spese sostenute per le operazioni di cooperazione con le amministrazioni competenti di cui al comma 8 dell'articolo 7;

c) il rimanente ammontare per il conseguimento delle finalità della presente legge, in particolare per i ripopolamenti ittici.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni e da ogni altra somma introitata in conseguenza delle violazioni alla presente legge e alle norme ad essa correlate spettano alle regioni o alle province autonome competenti per territorio, le quali li riutilizzano per il potenziamento del servizio di sorveglianza, anche volontaria, e per i ripopolamenti ittici.

3. Gli introiti derivanti dai risarcimenti dei danni alla fauna delle acque interne sono destinati unicamente alle operazioni di ripopolamento.

4. Gli introiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono versati su un apposito capitolo di spesa predisposto da ciascuna regione e provincia autonoma e finalizzato a finanziare la presente legge.

#### Art. 22.

##### *(Norme transitorie e finali)*

1. Sono abrogati:

a) il regolamento di cui al regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

b) il regolamento di cui al regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

c) il testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

d) il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 19 ottobre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 18 dicembre 1939;

e) il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 14 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 1° luglio 1949;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797;

g) il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

h) il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 7 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 1996.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione nel quadro della presente legge.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province cui le regioni attribuiscono funzioni amministrative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiornano, nel quadro della presente legge, i rispettivi regolamenti di pesca, con particolare riferimento, per ogni tipologia di licenza di pesca, agli attrezzi consentiti, ai tempi, alle modalità e ai luoghi di pesca, alle esche naturali e artificiali consentite, alle specie pescabili, alle misure minime e ai quantitativi di fauna ittica catturabili. Nelle more di tali aggiornamenti, restano in vigore i regolamenti vigenti, integrati dalla presente legge e per quanto non in contrasto con essa.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



